



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1127/14 S.N.

Roma, 20 novembre 2014

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro PANSA

**OGGETTO: Ricezione delle denunce e querele da parte degli Agenti di Polizia Giudiziaria.
Inaccettabile che le incapacità dell'Amministrazione ricadano sempre sui Poliziotti.**

Egregio Signor Capo della Polizia,

in data odierna è pervenuta a questa O.S., da parte dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, l'allegata circolare del Direttore Centrale per gli Affari Generali datata 31 ottobre 2014, con la quale sono stati informati i Questori, e altri Dirigenti di Uffici centrali e periferici del Dipartimento, circa la possibilità di ricezione delle denunce e querele da parte degli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Nella predetta, in particolare, viene precisato che

- *Numerose articolazioni territoriali della Polizia di Stato hanno formulato un quesito per conoscere la fattibilità dell'estensione agli Agenti di Polizia Giudiziaria delle attività di ricezione di denunce e querele;*
- *In esito all'approfondimento normativo all'uopo svolto dalle competenti Articolazioni Centrali, emerge che, se da un lato, l'art. 33, co. 2 c.p.p. dispone che "... la denuncia è presentata oralmente e per iscritto ... al p.m. o a un ufficiale di p.g. ...", dall'altro gli art. 357 e 351 c.p.p. prevedono rispettivamente che i verbali di denuncia e querela vengono redatti dalla "polizia giudiziaria", senza operare distinzioni sulla qualifica del ricevente;*
- *A supporto delle osservazioni sopra indicate può essere citata la sentenza della Corte di Cassazione del 2008 (in linea con la precedente del 2007), a mente della quale la ricezione dell'atto di querela da parte di un ufficiale di p.g. è prevista non quale condizioni di validità dell'atto, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato. Si ritiene pertanto valido l'atto ricevuto da un agente di p.g., successivamente trasmesso all'A.G. da un ufficiale di p.g..*

La circolare in questione veniva conclusa significando che citato "indirizzo" era stato comunicato ai Dirigenti in questione "per ogni valutazione correlata a specifiche modalità organizzative interne, peraltro già adottate in alcune realtà territoriali previe intese con le locali Autorità Giudiziarie".

Ciò premesso, pur non volendo sminuire le due uniche sentenze (che non fanno certamente legge!) della nostra Corte di Cassazione, le cui pronunce sono state da tutti quanti noi e dagli stessi cittadini sempre più che apprezzate (ricordiamo a titolo di esempio la sentenza n. 40362 del 31 ottobre 2007 con la quale è stato ritenuto che la canapa indiana può essere coltivata in piccole 'piantagioni' domestiche per essere venduta come pianta ornamentale, oppure anche la sentenza n. 20528 del 1 ottobre 2010 con la quale in buona sostanza è stato stabilito che le prostitute devono pagare le tasse, ... cosa di certo condivisibile anche se non risulta che lo Stato consenta alle predette di rilasciare valido scontrino o fattura per le lodevoli prestazioni elargite), è sicuramente indicibile la pretesa del Suo Dipartimento di attribuire le citate mansioni a personale che non è mai stato adeguatamente formato a tal riguardo e che, anche per il fatto di non poter svolgere detti compiti in quanto fino a pochi giorni fa (prima dell'ennesimo impegno dell'Amministrazione ad umiliarli) unanimemente riservate esclusivamente agli appartenenti ai ruoli superiori, percepiscono uno stipendio nettamente inferiore rispetto a questi ultimi.

Stante quanto sopra, La invitiamo, Egregio Signor Capo della Polizia, a voler revocare la citata circolare ed imporre ai Suoi collaboratori centrali e periferici una migliore gestione delle risorse umane nella loro disponibilità. Parimenti vorrà sollecitare le procedure del concorso interno per il ruolo dei Sovrintendenti cui deve essere demandata l'attività di cui sopra così come previsto dai citati articoli del c.p.p..

Si attende cortese urgente riscontro.

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari



Ministero dell'Interno 3710
E. 120.19

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

559/D/005.02/Q/ 23360

Roma, 31 OTTOBRE 2014

Oggetto: Possibilità di ricezione di denunce Querele da parte di Agenti di P.G..
Nota informativa.

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

ALL' UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI
STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI
SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA

ALL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL VATICANO ROMA

ALL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA

ALL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA

ALL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI ROMA

ALL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
VIMINALE ROMA

ALL' UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

AI GABINETTI INTERREGIONALI
E REGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI

AI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA

AI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI

AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL CENTRO POLIFUNZIONALE
SCUOLA TECNICA DI POLIZIA ROMA

ALLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI

AGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

ALLO STABILIMENTO E
CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

AI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI
ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

e per conoscenza,

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Numerose articolazioni territoriali della Polizia di Stato hanno formulato un quesito per conoscere la fattibilità dell'estensione agli Agenti di Polizia Giudiziaria delle attività di ricezione di denunce e querele.

In esito all'approfondimento normativo all'uopo svolto dalle competenti Articolazioni Centrali, emerge che, se da un lato l'art.333, co.2 c.p.p. dispone che "...la denuncia è presentata oralmente o per iscritto... al p.m. o a un ufficiale di p.g....", dall'altro gli art. 357 e 351 c.p.p. prevedono rispettivamente che i verbali di denuncia e querela vengono redatti dalla "polizia giudiziaria" – senza operare distinzioni sulla qualifica del ricevente.

A supporto delle osservazioni sopra indicate può essere citata la sentenza della Corte di Cassazione del 2008 (in linea con la precedente del 2007), a mente della quale la ricezione dell'atto di querela da parte di un ufficiale di p.g. è prevista non quale condizione di validità dell'atto, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato. Si ritiene pertanto valido l'atto ricevuto da un agente di p.g., successivamente trasmesso all'A.G. da un ufficiale di p.g..

Di tale indirizzo si informa, per ogni valutazione correlata a specifiche modalità organizzative interne, peraltro già adottate in alcune realtà territoriali previe intese con le locali Autorità Giudiziarie.

IL DIRETTORE CENTRALE

Truzzi